

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ATELIER DELLA SOSTENIBILITÀ APS".

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 - È costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e ss. Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, in seguito denominato anche Codice del Terzo Settore o per brevità CTS, l'Associazione di **promozione sociale** senza scopo di lucro denominata "ATELIER DELLA SOSTENIBILITÀ". A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa la denominazione sociale sarà "ATELIER DELLA SOSTENIBILITÀ APS", in forma contratta AdS APS.

Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Moncalieri. Il trasferimento in altro Comune comporta la modifica del presente Statuto. Con delibera dell'Assemblea Ordinaria (A.O.), l'Associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, unità locali sia a livello nazionale sia all'estero. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo (C.D.). La durata dell'Associazione è illimitata, eventuale scioglimento potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria (A.S.) dei Soci con le maggioranze previste dalla legge. Potrà compiere tutti gli atti e operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti pubblici e/o privati che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività istituzionale. Per il conseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà avvalersi di personale dipendente, collaboratori occasionali o lavoratori autonomi, anche scelti tra i propri Soci, nel rispetto dei limiti stabiliti dal CTS.

TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 - L'Associazione senza fini di lucro è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale che intende operare in ambito culturale, formativo, didattico e divulgativo e si propone di promuovere e gestire attività culturali e di aggregazione e comunicazione a favore dei Soci e verso terzi. L'Associazione è regolata dal presente Statuto, da eventuale Regolamento Interno e dalle vigenti norme legislative in materia.

Articolo 4 - L'Associazione svolge in via principale attività di Interesse Generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, ai sensi dell'articolo 5 del CTS D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed in particolare quanto previsto alle lettere d, i, k, l, p, v, w. L'associazione intende promuovere stili di vita e comportamenti sostenibili presso persone di tutte le età, genere e cultura attraverso

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

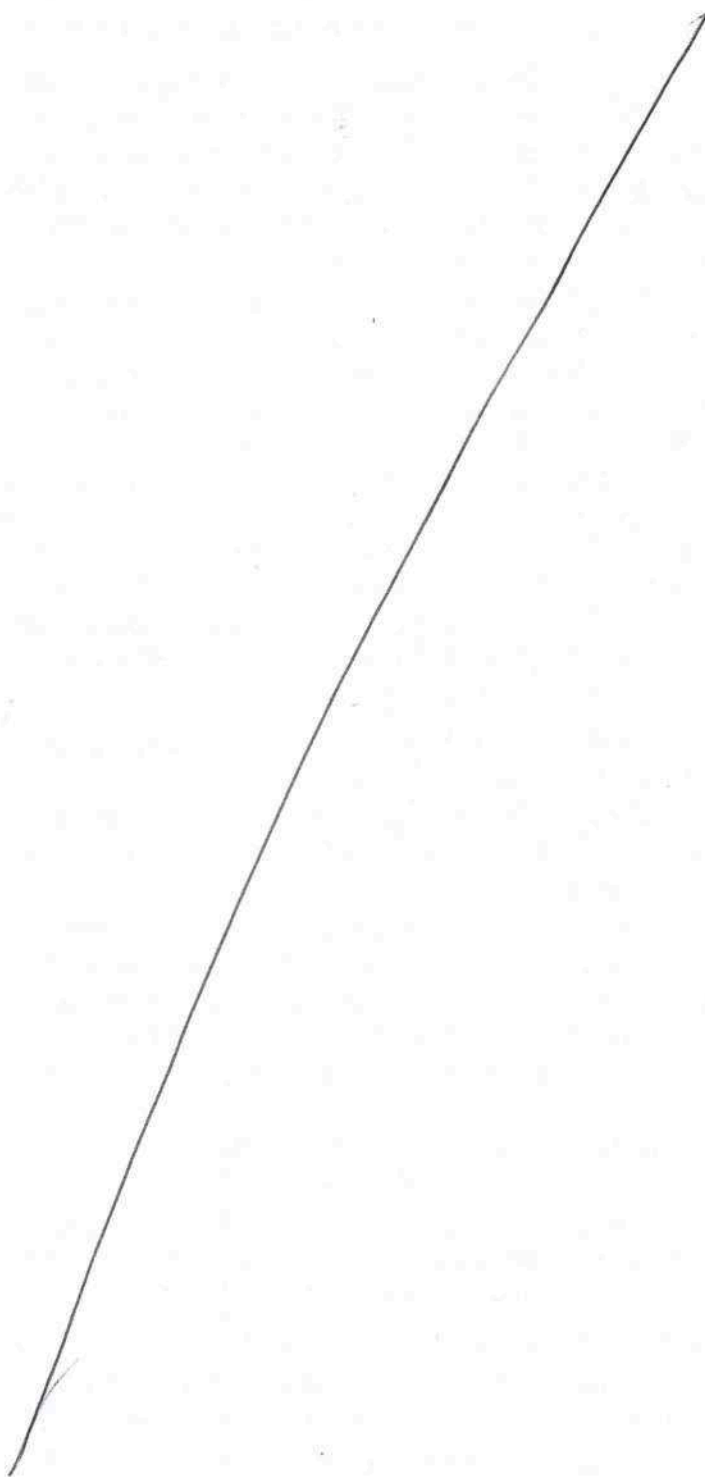
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27



della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

svolgimento di attività editoriale e comunicazione per favorire la diffusione dei risultati di convegni, progetti, corsi di formazione e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute negli ambiti deputati agli scopi dell'associazione;

qualunque operazione anche di tipo commerciale, purché svolta in modo marginale e connessa all'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività diverse come indicato nell'articolo 6 del CTS D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il perseguimento dei fini istituzionali generali dell'Associazione è raggiunto mediante iniziative ed attività attuate dagli Organi Associativi, nell'ambito delle direttive del C.D. L'associazione potrà, sia direttamente sia in collaborazione con soggetti che operino in sintonia con lo spirito e le tematiche dell'associazione stessa, svolgere le seguenti attività:

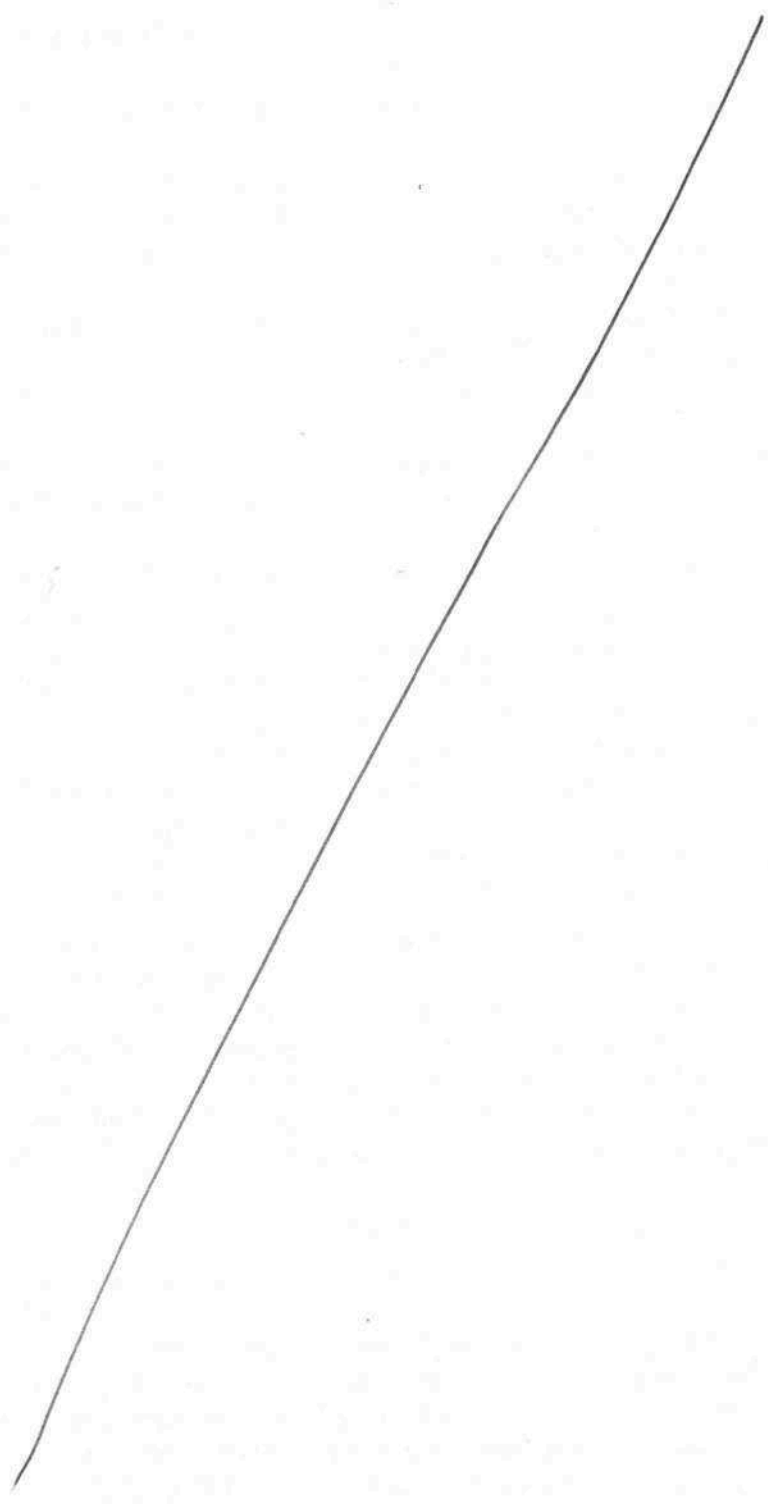
- progettare, organizzare, produrre, editare e distribuire supporti didattici, opuscoli, CD Rom, materiali e prodotti di ogni genere anche tramite internet;
- organizzare in proprio e per conto terzi, convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne etc...;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di istruzione, formazione e specializzazione in tutti i campi oggetto di interesse dell'associazione, anche in collaborazione con Enti nazionali, europei e internazionali;
- raccogliere sponsorizzazioni per attività e iniziative realizzate dall'associazione.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia di raccolte pubbliche occasionali realizzate mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di iniziative, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari.

Articolo 5 - L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti pubblici e/o privati che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività istituzionale. Per il conseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà avvalersi di personale dipendente, collaboratori occasionali o lavoratori autonomi, anche scelti tra i propri Soci, nel rispetto dei limiti stabiliti dal CTS. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti Soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS.

TITOLO III - ASSOCIATI

Articolo 6 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e democratico, possono associarsi tutti coloro che intendono aderire alle finalità dell'Associazione e contribuiscono a realizzare gli scopi espressi nel presente Statuto, previa presentazione al C.D. di apposita richiesta di adesione. Possono aderire all'Associazione sia persone fisiche sia persone giuridiche, nonché gli enti privi di personalità giuridica configurati in forma di associazione o fondazione. Il numero di soci è illimitato. È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivino. I termini socio o associato assumono, nel presente Statuto, significato equivalente. All'atto di ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal C.D. ed al rispetto dello Statuto; la quota associativa è intrasmissibile. I soci



si distinguono in 2 tipologie: Soci fondatori e Soci ordinari. I Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Articolo 7 - I Soci in regola con il versamento dei contributi associativi entro i termini stabiliti, hanno diritto di partecipazione alle Assemblee, all'elettorato attivo e passivo e di eleggibilità delle cariche sociali. Ogni socio può esercitare il proprio diritto di voto anche mediante delega, che può essere conferita solamente ad altro socio dell'Associazione.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei Soci

- osservanza del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle delibere adottate dagli organi sociali;
- corrispondere annualmente le quote associative stabilite dal C.D. e ratificate dall'Assemblea dei Soci e a corrispondere eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti straordinari atti a contribuire al sostentamento dell'associazione, qualora se ne ravvisi la necessità. Gli obblighi e i diritti dei Soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti a terzi a qualsiasi titolo, le quote versate non sono trasmissibili e neppure rivalutabili ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Hanno diritto e dovere di partecipare alle assemblee i soci in regola con la quota associativa e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari. Per i soci di minore età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. I soci in caso di assenza potranno farsi rappresentare da un altro associato che non potrà presentare più di una delega.

I Soci hanno diritto di eleggere gli Organi Sociali, di essere eletti negli stessi, se maggiorenni, e di partecipare alle attività. Hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al C.D. che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante.

I neosoci non possono essere eletti nei primi 6 mesi di adesione all'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, collaboratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

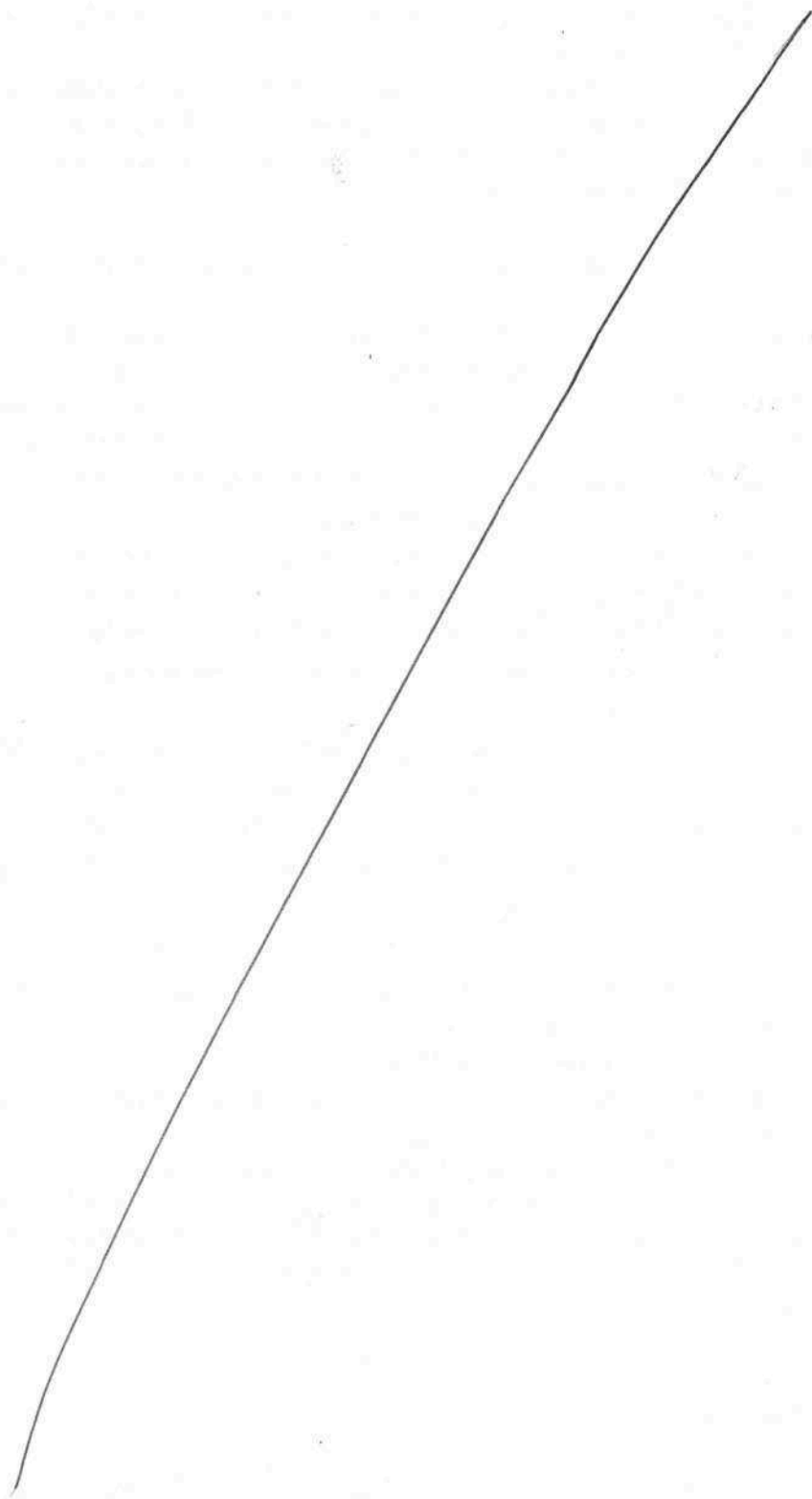
Articolo 9 - La qualifica di Socio decade per i seguenti motivi:

- Dimissioni o recesso volontario da notificare con comunicazione scritta e motivata al C.D. a mezzo posta raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni;
- Mancato pagamento della quota associativa entro il termine indicato dai C.D.;
- Esclusione o radiazione a seguito di inosservanza del presente Statuto e/o norme del regolamento interno, per atti o comportamenti ritenuti lesivi nei confronti dell'Associazione o per intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il C.D. ha facoltà di deliberare in merito a questo punto.
- Decesso dell'associato

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - Sono organi dell'associazione:

1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio Direttivo (C.D.), fino ad un massimo di cinque compresi Presidente, Tesoriere e Segretario.
3. Organo di Controllo, anche monocratico, se costituito alla ricorrenza dei casi di legge previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. Revisore Legale Dei Conti alla ricorrenza dei casi di legge previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.



Tutti gli Organi dell'Associazione hanno durata di 5 anni; uno stesso soggetto può ricoprire anche più cariche e può essere rieletto. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, ad eccezione dell'Organo di Controllo e Revisore Legale Dei Conti. Sono previsti rimborsi per le spese sostenute e giustificate, a fronte di specifici incarichi assegnati. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto. Delle riunioni dell'Assemblea e del C.D. è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

Articolo 11 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha potere decisionale tramite i voti espressi dai Soci. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento dei contributi associativi entro i termini stabiliti. L'A.O. dei Soci ha luogo ogni qualvolta venga convocata dal C.D. o da almeno 1/10 dei Soci e almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione Bilancio di Esercizio a mezzo di convocazione collettiva tramite affissione nella sede sociale almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea o con convocazione individuale tramite comunicazione a mezzo posta raccomandata, posta elettronica, posta certificata, fax, sms o qualsiasi altro mezzo che ne consenta idonea pubblicità e deve indicare la data, il luogo e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Potrà essere previsto l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, videochiamata ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa, interviene e vota. L'A.O. ha luogo per l'approvazione del bilancio, del rendiconto, per la nomina delle cariche degli Organi dell'Associazione, per le decisioni di ordine generale e le attività previste e per qualsiasi argomento ordinario sottoposto alla sua approvazione dal C.D. medesimo.

L'A.S. dei Soci delibera in merito al trasferimento della sede legale, modifiche dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, operazioni straordinarie, sullo scioglimento, liquidazione ed estinzione dell'associazione e su ogni altro argomento di natura straordinaria.

L'A.O. è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'A.O. è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

L'A.S. (modifiche statutarie, fusioni, scissioni etc..) delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci sia in caso di prima sia in caso di seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da qualsiasi altro aderente all'Associazione designato dai presenti. I verbali delle riunioni sono predisposti dal segretario che ne cura le stesure.

Tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, sono vincolati al rispetto delle delibere assunte in assemblea, in conformità allo Statuto e all'eventuale regolamento interno. Le adunanze in seconda convocazione possono essere convocate e svolgersi sin dal giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo (C.D.) è l'organo amministrativo ed esecutivo, opera in attuazione alla volontà ed indirizzo espresso dall'Assemblea dalla quale è eletto, è composto da un minimo di tre membri che durano in carica al massimo cinque anni e sono rieleggibili. Il C.D. elegge



a maggioranza nel suo seno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Le ultime due cariche possono essere ricoperte da un'unica persona.

Il C.D. provvede al controllo dell'amministrazione generale dell'Associazione e si riunisce ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Il C.D. viene convocato dal Presidente almeno otto giorni prima dell'adunanza e l'avviso di convocazione che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima ed eventuale seconda convocazione, deve essere portato a conoscenza dei membri del C.D. con i mezzi ritenuti più idonei. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il C.D. e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, senza tenere conto degli astenuti.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, l'Assemblea successiva provvede a nuova elezione. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto ed occorre dar luogo alla sua rielezione.

Se il Presidente cessa dalla sua funzione, per dimissioni o altro motivo, il Consiglio, convocato d'urgenza da uno dei membri, elegge il nuovo Presidente.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente che le sottopone per l'accettazione al C.D. nella prima riunione successiva. Il C.D. ha i seguenti compiti:

- 1) redigere i programmi di attività sociale previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci
- 2) provvedere all'esecuzione delle delibere assembleari
- 3) stabilire l'ammontare delle quote associative annue che devono essere ratificate dall'Assemblea
- 4) predisporre i rendiconti consuntivi e preventivi annui o altro documento contabile previsto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- 5) formulare eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- 6) favorire la partecipazione dei Soci alle attività previste
- 7) deliberare in merito a lasciti, donazioni, oblazioni e contributi ricevuti
- 8) deliberare in merito all'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci

Il C.D. delibera, inoltre, sulle seguenti operazioni finanziarie:

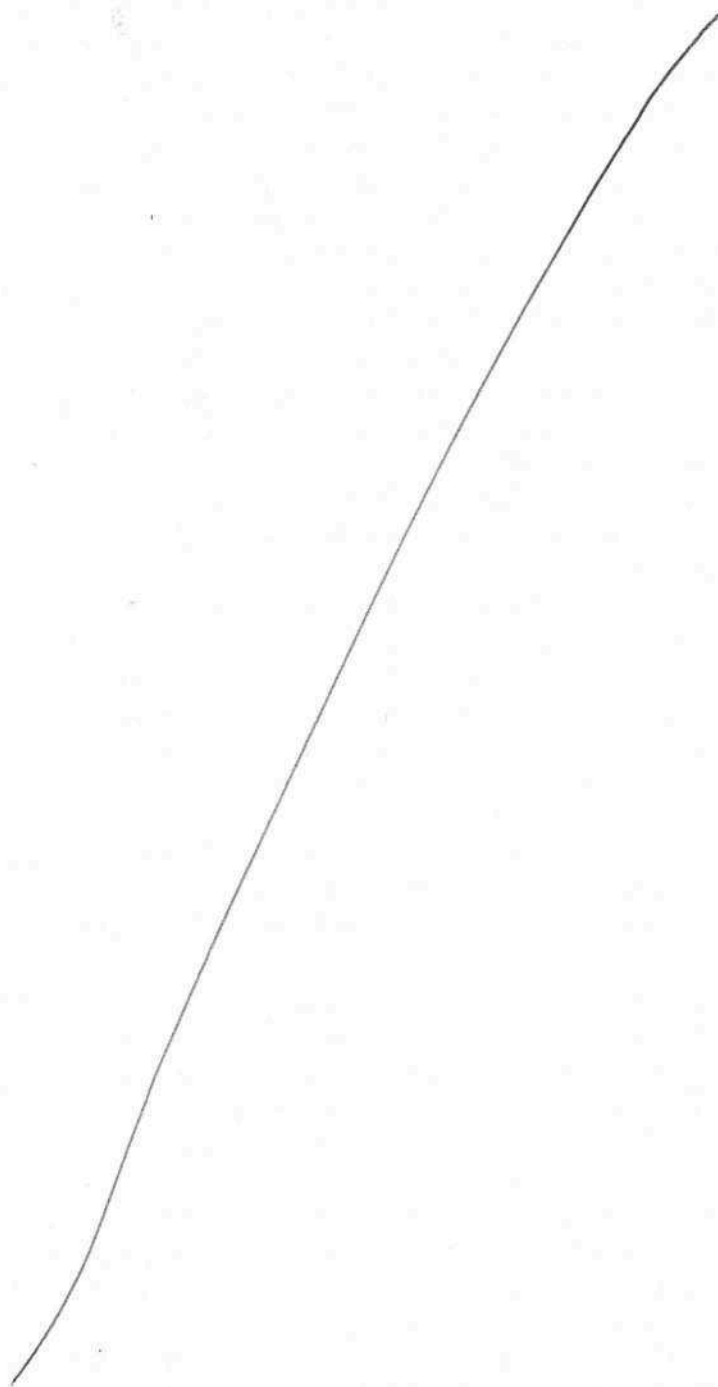
- apertura di conti correnti bancari o postali e di linee di credito e finanziamenti di ogni genere
- permuta ed alienazioni immobiliari e mobiliari
- assunzioni di obbligazioni anche cambiari e mutui ipotecari
- stipule di contratti

Articolo 13 - Il Presidente ha la legale rappresentanza generale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha il compito di convocare e presiedere le adunanze dei Soci e le assemblee del C.D., firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate, assicurando e controllando lo svolgimento organico ed unitario della vita associativa, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione ed è autorizzato ad incassare contributi di ogni natura sia da Enti pubblici che privati ed a effettuare pagamenti per beni acquistati o per servizi ricevuti dall'Associazione.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al C.D. e poi all'Assemblea.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma deve contestualmente convocare il C.D. per la ratifica del Suo operato.

Articolo 14 - Il Tesoriere ha in consegna la custodia dei beni associativi, compresa la cassa sociale e si occupa della gestione contabile ed amministrativa, redigendo l'inventario annuale dei beni associativi, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti contabili e fiscali predisponendo unitamente agli altri organi del C.D. il bilancio di esercizio, provvede alla riscossione delle entrate, comprese le quote associative e al pagamento delle spese, in conformità delle decisioni del Presidente e del C.D.



Articolo 15 - Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, nell'invio delle convocazioni assembleari, redige i verbali delle assemblee, cura la corrispondenza e coordina le formalità associative.

Articolo 16 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è eletto dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del CTS. L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge nel suo seno il Presidente.

L'Organo di controllo esercita i compiti stabiliti ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.lgs. 117/2017. I suoi componenti sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. 117/2017. Dura in carica cinque anni, rinnovabili, e i suoi componenti possono essere revocati dall'Assemblea solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.

Per facoltà dell'Assemblea, e comunque al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, è nominato un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, salvo che le relative funzioni siano state attribuite all'Organo di controllo, in presenza dei requisiti professionali richiesti dalla legge ai suoi componenti. La durata dell'incarico di revisore legale è stabilita in tre anni e l'incarico può essere rinnovato.

TITOLO V - PATRIMONIO, BILANCIO, ESERCIZI AMMINISTRATIVI, LIBRI SOCIALI

Articolo 17 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie e contributi degli aderenti
- contributi associativi straordinari
- sovvenzioni e contributi di privati, aziende o istituzioni nazionali o estere
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Istituzioni o di Enti pubblici nazionali o esteri
- rimborsi derivanti da convenzioni, entrate da attività commerciali e produttive marginali od occasionali connesse agli scopi istituzionali
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
- Introiti derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi o qualsiasi entrata che contribuisca al sostentamento dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che ad essa fanno capo secondo le forme proprie della titolarità dei rispettivi diritti di disponibilità, nonché da ogni ulteriore risorsa economica di cui all'art. 13 dello statuto, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ivi inclusi gli avanzi di gestione, è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente Statuto. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo il preventivo parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.



Articolo 18 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio, o qualora ne ricorrano le condizioni, il rendiconto per cassa, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal C.D., che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione, a disposizione di tutti i Soci che ne vogliano prendere visione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'Associazione redige il Bilancio Sociale se ricorrono le condizioni di cui all'Art. 14 D.lgs. 117/2017. Il C.D. documenta nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al bilancio di esercizio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS e successive modificazioni.

Il bilancio, approvato dall'Assemblea dei soci, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 19 - Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, l'Associazione deve predisporre:

- ✓ Libro dei Soci;
- ✓ I Libri dei Verbali dell'Assemblea;
- ✓ Il Libro dei Verbali del C.D.
- ✓ Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all'articolo 30 del CTS, se istituito

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 20 - In caso di estinzione dell'Associazione, lo scioglimento verrà deliberato dall'A.S., la quale provvederà anche alla nomina di un liquidatore.

Il patrimonio residuo dopo la liquidazione e sentito il parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altro ente del terzo settore che persegua le medesime finalità o ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore, ed in particolare la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto comparabili, le norme del Codice civile.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Moncali 21/12/2024

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

